

Modifiche alla [legge 2 gennaio 1989, n. 6](#), e altre disposizioni riguardanti l'ordinamento delle professioni del turismo montano

Teste barrate = testo eliminato o sostituito

Testo arancione = testo proposto dal CONAGAI

Testo rosa = ulteriori note

PROPOSTA DI LEGGE N. 407 d'iniziativa della deputata SALTAMARTINI

Presentata il 27 marzo 2018

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi fondamentali).

1. La presente legge detta i principi fondamentali in materia di ordinamento delle professioni del turismo montano, abilitate all'insegnamento delle tecniche alpinistiche, sci-alpinistiche ed escursionistiche che richiedono per la progressione l'impiego di tecniche e di materiali alpinistici, nonché all'accompagnamento in ascensioni in roccia, neve e ghiaccio, in escursioni sul territorio montano e in ambiente ipogeo.

2. Le figure professionali di guida alpina-maestro di alpinismo, di accompagnatore di media montagna e di guida vulcanologica sono disciplinate dalla [legge 2 gennaio 1989, n. 6](#).

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, ai sensi della [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Art. 2.

(Individuazione di nuove figure professionali).

1. L'individuazione di nuove figure professionali del turismo montano e la fissazione dei pertinenti requisiti fondamentali spettano allo Stato, che istituisce con legge i relativi elenchi speciali, la cui tenuta è affidata ai collegi regionali delle guide di cui all'[articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6](#), di seguito denominati «collegi regionali».

Art. 3.

(Formazione).

1. La formazione delle figure professionali del turismo montano individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è di competenza delle regioni, che vi provvedono attraverso i rispettivi collegi regionali, nel rispetto del livello minimo di formazione stabilito dal collegio nazionale delle guide di cui all'[articolo 15 della legge 2 gennaio 1989, n. 6](#), di seguito denominato «collegio nazionale».

2. Per la formazione professionale delle guide alpine, il collegio nazionale si attiene ai criteri internazionali dell'Unione internazionale delle associazioni delle guide di montagna (UIAGM) o di un pari organismo internazionale.

3. Nelle regioni prive di un proprio collegio regionale si fa riferimento al collegio nazionale.

Art. 4.

(Maestro di arrampicata sportiva).

1. Sono istituiti la figura professionale del maestro di arrampicata **sportiva** e il relativo elenco speciale. È maestro di arrampicata **sportiva** chi svolge

professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in arrampicata su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate;

b) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva su roccia e su strutture, naturali e artificiali, appositamente predisposte, con esclusione delle zone con caratteristiche alpine e delle aree innevate.

2. Al maestro di arrampicata sportiva è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al terreno di competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

3. Le regioni, acquisito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio nazionale, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività del maestro di arrampicata sportiva.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.

L'arrampicata sportiva (cioè senza l'ausilio di mezzi artificiali utilizzati per la progressione) è svolta su pareti di roccia naturali appositamente predisposte, lungo itinerari controllati dalla base (monotiro).

Art. 4. bis (Guida di Torrentismo).

1. Sono istituiti la figura professionale della guida di torrentismo e il relativo elenco speciale. È guida di torrentismo chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni su percorsi fluviali naturali in cui sia necessario l'uso di tecniche e materiale alpinistici o di loro derivazione;

b) insegnamento delle tecniche di torrentismo nei percorsi naturali appositamente predisposti.

2. Alla guida di torrentismo è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistico relativi al terreno di competenza ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

3. Le regioni, acquisito il parere motivato del rispettivo collegio regionale o, se mancante, del collegio nazionale, provvedono a individuare e classificare i percorsi di torrentismo.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo previa frequenza con esito positivo dei relativi corsi di specializzazione.

Art. 5. (Accompagnatore di media montagna).

1. L'[articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (Accompagnatore di media montagna). – 1. È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.

2. L'accompagnamento in escursioni su terreno innevato è subordinato alla frequenza con esito positivo del relativo corso di specializzazione.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in media montagna.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo».

Art. 6.
(*Elenchi speciali*).

1. L'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, di cui all'[articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6](#), e l'~~elenco speciale~~ **gli elenchi speciali** dei maestri di arrampicata **sportiva, delle guide di torrentismo e delle guide vulcanologiche** di cui all'articolo 4, **4 bis e 7** della presente legge, sono tenuti dai competenti collegi regionali. Nelle regioni prive di un collegio regionale gli elenchi speciali sono tenuti dal collegio nazionale.

Art. 7.
(*Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica*).

1. L'[articolo 23 della legge 2 gennaio 1989, n. 6](#), è sostituito dal seguente:

«Art. 23. – (*Guida alpina vulcanologica e guida vulcanologica*). – 1. È guida alpina vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani **e aree vulcaniche attive**, con esclusione dei ghiacciai.

2. Alla guida alpina vulcanologica è permesso l'uso di tecniche e di materiale alpinistici relativi al terreno di competenza.

3. È guida vulcanologica chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su vulcani attivi **e aree vulcaniche attive**, con l'esclusione dei ghiacciai e di tutti gli itinerari che richiedono ~~per la~~ **progressione** l'uso di tecniche e di materiali alpinistici.

4. Nelle regioni Campania e Sicilia possono essere istituiti i collegi regionali delle guide alpine vulcanologiche e delle guide vulcanologiche, con le stesse modalità previste per l'istituzione dei collegi regionali delle guide alpine, ai quali sono parificati.

5. Le regioni Campania e Sicilia, sentito il parere motivato del rispettivo collegio regionale delle guide o, se mancante, del collegio nazionale delle guide, provvedono a individuare e a delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnamento in escursioni e in ascensioni su vulcani.

~~6. L'attività di accompagnamento, a titolo professionale, in escursioni e in ascensioni su vulcani che presentino percorsi in zone rocciose, ghiacciai, terreni innevati o in zone che possano richiedere per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici è riservata alle guide alpine maestri di alpinismo e agli aspiranti guida iscritti ai relativi albi.~~

7. A far data dall'approvazione della presente legge le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo **previa frequenza con esito positivo del relativo corso di specializzazione.**»

Art. 8.
(*Specializzazioni*).

1. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata **sportiva, le guide di torrentismo** e le guide vulcanologiche possono conseguire le specializzazioni per loro individuate dal collegio nazionale. I contenuti e le modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale.

Art. 9.
(*Esercizio dell'attività*).

1. L'accompagnatore di media montagna, il maestro di arrampicata sportiva, la guida di torrentismo e la guida vulcanologica possono esercitare la propria attività senza limitazioni di carattere regionale, nel rispetto delle apposite aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

(Riconoscimento dei titoli).

1. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono riconosciuti i titoli per l'accompagnamento in escursioni sul territorio montano rilasciati dagli enti parco e dagli altri enti gestori di aree protette prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 devono conseguire la qualifica di accompagnatore di media montagna mediante il superamento di un apposito corso di formazione e il conseguimento dell'abilitazione tramite un esame regionale ed essere iscritti negli appositi elenchi speciali entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. È riconosciuto il titolo di guida canyoning rilasciato, prima della data di entrata in vigore della presente legge, agli iscritti alle associazioni rappresentative individuate negli elenchi previsti dall'art. 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4

Art. 11.

(Rappresentanza degli elenchi speciali).

1. Sono membri del direttivo del collegio nazionale, di cui all'articolo 15, commi 2 e seguenti, della legge 2 febbraio 1989, n. 6, e hanno diritto di voto anche un rappresentante dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, un rappresentante dell'elenco speciale dei maestri di arrampicata sportiva, un rappresentante delle guide di torrentismo e un rappresentante dell'elenco speciale delle guide vulcanologiche.

2. Sono membri del direttivo del collegio regionale, di cui ai commi 4 e seguenti all'articolo 13 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, e hanno diritto di voto anche i rappresentanti degli elenchi speciali di cui al comma 1 del presente articolo. ~~— nelle seguenti misure: un rappresentante qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia inferiore alla metà di quello degli iscritti all'albo delle guide alpine e degli aspiranti guida; due rappresentanti qualora il numero degli iscritti nell'elenco sia pari o superiore alla metà di quello degli iscritti al citato albo delle guide alpine e degli aspiranti guida.~~

3. Nelle regioni in cui non sono presenti guide alpine, il collegio regionale può essere costituito dai soli membri iscritti negli elenchi speciali.

Art. 12.

(Scuola di alpinismo).

1. Le scuole di alpinismo di cui all'articolo 19 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, rappresentano la forma di lavoro associato delle guide alpine.

2. Gli accompagnatori di media montagna, i maestri di arrampicata sportiva, le guide di torrentismo e le guide vulcanologiche, iscritti negli elenchi speciali dei rispettivi collegi regionali, possono svolgere le attività di loro competenza nelle scuole di alpinismo con le stesse modalità previste per gli aspiranti guida alpina.

Art. 13.

~~(Materiale alpinistico e tecniche alpinistiche~~ **Attrezzature e tecniche**).

1. ~~Per materiale alpinistico si intende il materiale compreso nell'elenco approvato dal collegio nazionale periodicamente aggiornato.~~ **Per attrezzature tecniche per le attività alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata sportiva e torrentismo si intende il materiale compreso nell'elenco approvato dal collegio nazionale e periodicamente aggiornato e comunicato al ministero di competenza.**
2. ~~Per tecniche alpinistiche si intendono le tecniche individuate dai testi tecnici del collegio nazionale e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e di aggiornamento.~~ **Per tecniche alpinistiche, scialpinistiche, di arrampicata sportiva e torrentismo si intendono le tecniche individuate dai testi adottati dal collegio nazionale e oggetto di insegnamento nei corsi di formazione e di aggiornamento.**

Art. 14.

(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della **legge 2 gennaio 1989, n. 6**, nonché i regolamenti interni del collegio nazionale e dei collegi regionali.

2. **Si applicano all'accompagnatore di media montagna, al maestro di arrampicata sportiva, alla guida di torrentismo e alla guida vulcanologica le disposizioni previste dagli articoli 5, 6 e 8, dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché dall'articolo 17 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale.**

Art. 15.

(Ulteriori disposizioni).

1. **L'articolo 3 della legge 2 gennaio 1989, n. 6**, è modificato dal seguente:

1. Invariato

2. Invariato

3. **abrogato** ~~L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci — alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci — alpinismo.~~

4. **abrogato** ~~L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina — maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.~~

2. **L'articolo 5 della legge 2 gennaio 1989, n. 6**, è modificato dal seguente:

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine – maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) Invariato

b) Invariato

c) **abrogato** ~~Idoneità psico — fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;~~ *Al pari della professione di maestro di sci, gli iscritti agli albi e agli elenchi speciali rientrano nelle disposizioni di cui al DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013 n.98 "lavoratori esclusi dalla sorveglianza sanitaria".*

d) possesso del diploma di scuola media inferiore **secondaria di secondo grado**;

e) Invariato

f) Invariato

3. L'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, è coordinato con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), dall'art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina". dal seguente:

1. Invariato

~~2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.~~

Sostituito, con sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), dall'art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

~~3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.~~

Sostituito, dalla sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), dall'art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

4. Invariato

5. Invariato

~~6. Le commissioni esaminatrici sono nominate, dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine — maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina — maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.~~

Sostituito, dalla sentenza della Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale), dall'art. 23 commi 1 e 2 della Legge 8 marzo 1991, n. 81 "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

~~7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.~~

I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti e approvati dal Ministero competente, d'intesa con il collegio nazionale di cui all'art. 15 della Legge n. 6 del 1989. (interpretazione in modifica in quanto la sentenza non propone il testo in sostituzione).

Sentenza Corte Costituzionale 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazz.uff. 12 luglio 1989, n. 28 - Serie speciale).

8. Invariato

9. Invariato